

ASSENZE E VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE FINALE

Premesso che

- “La validità dell'anno scolastico è riconosciuta se la studentessa o lo studente ha frequentato almeno tre quarti dell'orario complessivo individuale”
(*D.G.P. n. 1020 del 4 luglio 2011, Art. 9, comma 2*)
- “... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.
(*Art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122*)
- “In deroga a quanto previsto dal comma 2 e ferma restando la presenza di un congruo numero di fondati elementi di valutazione, il Consiglio di Classe, tenendo conto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, può procedere alla valutazione delle studentesse e degli studenti che non abbiano raggiunto il requisito della frequenza di cui al comma 2. “
(*D.G.P. n. 1020 del 4 luglio 2011, Art.9, comma 3*)
- “Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell'anno scolastico, pongono chiaramente l'accento sulla presenza degli studenti alle lezioni. La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.” (*Circolare M.I.U.R. n.20 del 4 marzo 2011*)

Tenuto conto che

- tali deroghe sono previste per casi eccezionali, certi e documentati
(*Circolare M.I.U.R. n.20 del 4 marzo 2011*)

il Collegio dei Docenti di codesta Istituzione scolastica ,in base *all'Art. 14, comma 7 del D.P.R. n.122/09 e all'Art.9, comma3 della D.G.P. n.1020/11,*

ammette alla deroga le seguenti assenze :

- ricovero ospedaliero documentato con certificato di ricovero e di dimissione
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- terapie e/o cure programmate in centri riabilitativi o specialistici
- degenze post operatorie documentate
- donazioni di sangue
- partecipazione ad attività di orientamento universitario (classi 5[^])
- partecipazione ad esami di certificazione linguistica e/o informatica
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987

Pertanto, relativamente ai piani di studi in essere al Liceo Pascoli, , come di seguito specificati, l'alunno deve aver frequentato il monte previsto nella sottostante tabella.

INDIRIZZI LICEALI	ORARIO SETTIMANALE	MONTE ORE ANNUALE (non personalizzato) *	MAX ORE di ASSENZA (25 %)
Scienze umane	35	1209	302,25
Scienze umane ind. musicale	36	1245	311,25
Scienze um.econ.-sociale.	35	1209	302,25
Artistico ind. grafico classi 1 [^] ,2 [^] , 5 [^]	37	1281	320,25
Artistico ind. Arti figurative classi 1 [^] ,2 [^] , 5 [^]	37	1281	320,25
Artistico ind. grafico classi 3 [^] e 4 [^]	38	1317	329,25
Artistico ind. Arti figurative classi 3 [^] e 4 [^]	38	1317	329,25

N.B. l'orario personalizzato può riguardare alunni con background migratorio, alunni appartenenti a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese (L. n. 516/88), alunni esonerati dall'insegnamento della religione cattolica, alunni in disabilità, alunni in mobilità.

Il Collegio docenti stabilisce inoltre che le assenze continuative debbano essere documentate **tempestivamente** al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica. Tale documentazione deve essere fornita al Coordinatore della classe, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente.

Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla 'Privacy' applicata nell'istituto.

Il Collegio docenti demanda al singolo Consiglio di classe il giudizio sulla validità delle **eventuali deroghe** a condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati . Il Consiglio di classe delibera nel merito con specifica motivazione.

Suddette deroghe vengono pubblicate all'Albo della scuola e all'albo on-line, come previsto dalla normativa.